

A Tutti i clienti
Loro sedi

Zogno, lì 30 Agosto 2006

OGGETTO: Manovra bis – Decreto Legge n. 223 del 4 Luglio 2006 e successiva conversione in Legge n. 248/2006 pubblicato in G.U. l'11 Agosto 2006

Facendo seguito alla nostra Circolare del 15.07.2006, la presente per rendere noto che il predetto D.L. 223/06 è stato convertito con modificazioni in Legge n. 248/2006 e pubblicato in G.U. il 11.08.2006.

Pertanto a tali nuovo testo dobbiamo fare riferimento e ritengo utile, tra le numerosi novità, sintetizzare quelle di maggior interesse per la clientela dello studio.

Resta come sempre inteso che lo studio è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

- **LEASING AUTOVETTURE (decorrenza dal 12.08.2006)**

(no autovetture date ai dipendenti ed ad uso promiscuo)

Affinché i canoni siano fiscalmente deducibili, la durata minima dei nuovi contratti di leasing relativi alle autovetture dovrà essere pari alla durata dell'ammortamento, per cui di 48 mesi.

(per stabilire la durata del contratto, in caso in cui sorgano problemi di qualificazione fiscale dell'automezzo, da cui dipende l'applicazione della norma, si tiene conto del suo primo utilizzo dopo la sua sottoscrizione) dichiarazione.

- **AMMORTAMENTI ANTICIPATI AUTOVETTURE, AUTOCARAVAN, CICLOMOTORI E MOTOCICLI (dal 2006)**

Non è più consentito l'ammortamento anticipato su auto e altri mezzi di trasporto quali autovetture ed autocaravan, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello strumentale.

L'esclusione non si applica se tali beni sono destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività di impresa, rimanendo così applicabile ai soli beni appartenenti a tali categorie utilizzati promiscuamente dall'imprenditore.

Le modifiche riguardano anche i beni acquistati nel corso di precedenti periodi d'imposta. (la disposizione non consente di continuare ad effettuare l'ammortamento anticipato iniziato nel periodo d'imposta precedente)

- **AUTOCARRI**

I veicoli effettuati con una immatricolazione di comodo ricevono lo stesso regime fiscale degli autoveicoli destinati al trasporto privato di persone.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, saranno equiparati alle autovetture gli autocarri adattati in modo da non impedire il trasporto delle persone. Il costo diverrà indeducibile sia per le imprese che per i professionisti.

In sostanza, con riferimento alla sola IVA, anche qualora detti autoveicoli venissero immatricolati come autocarro, l'imposta relativa all'acquisto, locazione o noleggio degli stessi non potrà essere detratta interamente, ma solo in misura del 15%.

- **AMMORTAMENTO TERRENO PERTINENZIALE AL FABBRICATO STRUMENTALE (dal 2006)**

Dal 2006 gli ammortamenti del terreno sono indeducibili.

STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI Rag. ROBERTO

Ragioniere Commercialista – Revisore Ufficiale dei Conti

È indeducibile la quota di ammortamento dei fabbricati strumentali riferibile al costo del terreno (il costo dei fabbricati deve essere depurato del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle pertinenziali). Il costo delle predette aree si determina mediante apposita perizia di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti e dei geometri o comunque non potrà essere inferiore al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo.

(es: costo fabbricato industriale (comprensivo del valore del terreno) € 300.000. Costo su cui calcolare gli ammortamenti = $300.000 \times 70\% = € 210.000$)

• **AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI**

Brevetti, opere dell'ingegno e know how: periodo di ammortamento minimo passa da 3 a 2 anni.

Marchi: periodo di ammortamento minimo passa da 10 a 18 anni

Le disposizioni si applicano anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso di precedenti periodi di imposta.

Per i brevetti registrati nei 5 anni antecedenti il 4.7.2006 si applica ancora la nuova normativa.

• **IVA SULLE CESSIONI DI IMMOBILI (a decorrere dal 04.07.2006)**

Regime di esenzione

L'esenzione IVA riguarderà le cessioni di:

- fabbricati o porzioni di **fabbricati abitativi** effettuate dalle imprese di costruzione o di ripristino **se i lavori di ultimazioni sono terminati da oltre 4 anni.**
- Fabbricati o porzioni di **fabbricati abitativi** effettuate da **altre imprese** diverse da quelle di costruzione o di ripristino e **indipendente dal termine dei lavori.**
- Fabbricati o porzioni di **fabbricati strumentali** effettuate dalle imprese di costruzione o di ripristino **se i lavori di ultimazione sono terminati da più di 4 anni**, a meno che l'impresa cedente non intenda optare per l'imponibilità della cessione.
- Fabbricati o porzioni di **fabbricati strumentali** effettuate da altre imprese di ogni tipo, a meno che non l'impresa cedente non intenda optare per l'imponibilità della cessione.

Fabbricati residenziali effettuate dalle imprese immobiliari che esercitano l'attività di rivendita.

Regime di imponibilità IVA

Restano nel regime di imponibilità IVA le cessioni di:

- fabbricati o porzioni di **fabbricati abitativi** effettuate dalle imprese di costruzione o di ripristino se i lavori di ultimazione sono terminati da **meno di 4 anni.**
- Fabbricati o porzioni di **fabbricati strumentali se effettuate entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento**, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese di ripristino.
- Fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta che hanno diritto ad esercitare la detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti in misura non superiore al 25%. (calcolo della percentuale di detrazione ricavabile in via provvisoria dal pro-rata dell'anno precedente – se attività iniziata nell'anno calcolo della % di detrazione in via presuntiva)
- Fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali effettuare nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arti o professioni. (nell'atto deve essere dichiarato che l'acquisto è effettuato in relazione allo svolgimento della attività non commerciale).
- Nelle quali il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione (da fare constatare nell'atto di vendita).

LA DISTINZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E STRUMENTALI DEVE ESSERE OPERATA CON RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE CATASTALE DEI FABBRICATI, A PRESCINDERE DAL LORO EFFETTIVO UTILIZZO.

IMMOBILI ABITATIVI: CAT. "A" - Escluso "A10"

• **IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI**

Per le **cessioni di immobili strumentali**, anche se soggette ad Iva, si applica:

imposta catastale: 3%.

STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI Rag. ROBERTO

Ragioniere Commercialista – Revisore Ufficiale dei Conti

Imposta ipotecaria: 1%

contratti di locazione finanziaria: (a decorrere dal 1.10.2006)

Imposta di registro: 1%

è prevista limitatamente all'acquisto ed al riscatto di fabbricati strumentali da concedere o concessi in locazione finanziaria, una riduzione dal 4% al 2% del totale delle imposte ipotecarie e catastali (1,5% imposta ipotecaria, 0,5% imposta catastale)

- **LOCAZIONE DI FABBRICATI ABITATIVI**

(imposta di registro 2%)

Dal 4.07.2006 sono sempre esenti da IVA anche se la locatrice è l'impresa che ha costruito l'immobile.

(Per tutte le locazione, comprese quelle finanziarie)

- **LOCAZIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI**

(imposta di registro 1%)

Dal 4.07.2006 regime di esenzione in linea generale.

La locazione di fabbricati strumentali è soggetta a IVA se il locatario svolge operazioni esenti per almeno il 75% del volume d'affari.

È comunque soggetta ad IVA quando il locatore lo dichiara espressamente in sede di contratto d'affitto.

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (11.08.2006) le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione nella quale può essere esercitata l'opzione Iva con effetto dal 4.07.2006

Periodo di vigenza del decreto:

le norme introdotte nel provvedimento di conversione hanno effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta (12.08.2006): l'opzione per il regime di imponibilità ha effetto dal 4.07.2006.

Le originarie disposizioni non convertite del decreto 223 non hanno mai avuto effetto. Le eventuali fatture esenti emesse a luglio, che a seguito di opzione diverranno imponibili, possono già da ora essere integrate, con note di addebito, della relativa IVA. Ciò per evitare la presenza di operazioni esenti nella liquidazione IVA e i conseguenti riflessi negativi sulla detrazione.

L'opzione per il regime di imponibilità, anche se verrà esercitata dopo il 15 settembre, ha effetto retroattivo.

- **PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI DI IMMOBILI OGGETTO DI DONAZIONI (su tutte le cessioni effettuare dal 04.07.2006)**

È soggetta a tassazione la plusvalenza conseguita a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili acquisiti per donazione a condizione che non siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto dell'immobile da parte del donante alla data della cessione.

- **AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (per le spese sostenute dal 04.07.2006)**

Le agevolazioni tributarie in materie di recupero del patrimonio edilizio, prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41% degli importi rimasti a carico del contribuente, **spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura**. Pertanto in assenza di tale indicazione può essere revocata l'agevolazione fiscale.

A decorrere dal 1.10.2006 la quota è pari al 36% nei limiti di € 48.000,00 per abitazione.

Le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistono:

- nella detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'IRPEF per un importo percentuale delle spese sostenute fino ad un massimo di spese di 48.000 €, per interventi di recupero di immobili abitativi da parte delle persone fisiche; (in caso di comproprietà il limite sul quale calcolare la detrazione Irpef va suddiviso tra i soggetti che ne hanno diritto);
- nell'analoga detrazione prevista per i soggetti che acquistano unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio. (i lavori di ristrutturazione devono essere eseguiti entro il 31.12.2006 e la alienazione o assegnazione dell'immobile deve avvenire entro il 30.06.2007).

STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI Rag. ROBERTO

Ragioniere Commercialista – Revisore Ufficiale dei Conti

E' stata inoltre ripristinata, per le prestazioni fatturate dal 1.10.2006 e fino al 31.12.2006, l'applicazione dell'aliquota IVA al 10%.

Le detrazioni (41%-36%) competono in base alla data di bonifico.

- **DETRAZIONE PER ONERI DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE (a decorrere dal 01.01.2007)**

Dal 01.01.2007 è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo, comunque, non superiore a 1.000 €, per ciascuna annualità. (la possibilità di portare in detrazione quest'onere si esaurisce in un unico anno di imposta).

Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione nel limite complessivo di 1.000 € deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.

- **COMPRAVENDITA DI AUTO**

I passaggi di proprietà delle auto, di rimorchi e di qualunque altro bene mobile registrato o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta, oltre che dal Notaio, anche agli uffici comunali e ai titolari di sportelli telematici dell'automobilista che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria.

- **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Le consumazioni obbligatorie imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche da imprese che svolgono **quale attività principale l'intrattenimento e lo spettacolo** sono soggette all'aliquota Iva al 20%.

- **OMESSO VERSAMENTO IVA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ED INDEBITA COMPENSAZIONE (riguarda le dichiarazioni Iva per l'anno 2005)**

Introdotta la responsabilità penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni) per il mancato versamento dell'Iva annuale entro il termine massimo previsto per il versamento dell'acconto Iva relativo all'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, per un ammontare superiore ad € 50.000 (per ciascun periodo d'imposta).

(Il reato si perfeziona quando il contribuente, ad esempio, non versa entro il 27.12.2007 il debito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2006.)

La stessa sanzione è prevista per chi non versa le somme dovute portando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti sempre per importi superiori ad € 50.000 (per ciascun periodo d'imposta).

Nel caso in cui nel corso di uno stesso periodo d'imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a € 50.000.

- **COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI**

Sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico per importi

- superiori a € 1.000 (dal 11.08.2006 al 30.06.2006)
- superiori a € 500 (dal 01.07.2007 al 30.06.2008)
- superiori a € 100 (dal 01.07.2008)

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che i C/C bancari o postali che devono essere tenuti sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi, non devono obbligatoriamente essere "dedicati" esclusivamente all'attività professionale, ma possono essere utilizzati anche per operazioni non afferenti all'esercizio dell'arte o della professione.

(gli importi non elevati prelevati in maniera logica dal proprio conto per far fronte alle spese personali non sono sottoposti a presunzione di evasione. È comunque preferibile tentare di documentare, nei limiti del possibile, tutte le spese effettuate anche a titolo personale e di conservarle fino a quando non si prescrive l'accertamento (di norma entro 5 anni))

• **DETERMINAZIONE REDDITO DI LAVORO AUTONOMO (dal 04.07.2006)**

Anche per i professionisti le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali, realizzate a titolo oneroso e mediante risarcimento, anche assicurativo per la perdita o il danneggiamento dei beni o quando i beni vengono destinati al consumo personale o familiare o a finalità estranee all'arte o professione, assumono rilevanza fiscale; sono escluse le plusvalenze relative agli immobili e agli oggetti d'arte.

Nell'ipotesi di beni il cui costo non sia integralmente deducibile, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Il professionista non può rateizzare la plusvalenza realizzata in più esercizi.

Concorrono a formare il reddito del professionista anche i corrispettivi pattuiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività professionale.

Le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura per l'importo effettivamente pagato dal committente, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

• **INCENTIVAZIONE PER L'ESODO DEI DIPENDENTI**

Prevista l'applicazione dell'aliquota prevista per la tassazione del TFR in misura ridotta alla metà quando i soggetti beneficiari delle somme, corrisposte al fine di incentivare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, fossero donne con più di 50 anni di età o uomini di età superiore a 55 anni.

La disciplina previgente continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del decreto (4.07.2006), nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione ai rapporti di lavoro cessati anche successivamente ma in attuazione di accordi o atti che abbiano data certa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto.

• **CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SICUREZZA NEI CANTIERI**

Introdotta la sanzione che varia da 1.500,00 € a 12.000,00 € per ciascun lavoratore maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

Sono state introdotte misure incisive di contrasto al lavoro nero nei cantieri, inserendo la sospensione dei lavori, nel caso in cui gli Ispettori del lavoro, a seguito delle loro verifiche riscontrino lavoratori in nero in misura superiore o pari al 20% del totale dei regolari occupati o per il superamento dell'orario di lavoro e non osservazione dei riposi.

Tale sospensione determina l'interdizione dell'impresa alla partecipazione di appalti pubblici.

Dal 01.10.2006, i lavoratori dei cantieri con più di 10 dipendenti, dovranno esporre il tesserino di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro. (l'obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi).

Per i datori che impiegano nel cantiere meno di 10 lavoratori, di qualsiasi tipologia contrattuale, hanno la facoltà di optare per un registro che dovrà essere tenuto in cantiere e continuamente aggiornato con l'indicazione del personale giornalmente impiegato.

I benefici contributivi di lavoro del settore edile (riduzione del 11,50%) sono riconosciuti solo se in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc da parte delle Casse edili.

(la riduzione non può essere applicata, per 5 anni, nei confronti dei datori di lavoro definitivamente condannati per violazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro)

LE ASSUNZIONI: (già in vigore)

Obbligo di comunicare al competente centro, le assunzioni nel settore edile, almeno il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro. (in caso di violazione sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 € per ogni lavoratore interessato con possibilità di diffida ad ottemperare)

• **ACCERTAMENTO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE (dal periodo d'imposta 2005)**

Il legislatore ha disposto l'applicazione generalizzata dell'accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo prescindendo dal regime di contabilità adottato.

STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI Rag. ROBERTO

Ragioniere Commercialista – Revisore Ufficiale dei Conti

Per sottoporre ad accertamento i contribuenti è sufficiente che gli stessi non risultino congrui anche per una sola annualità rispetto agli studi di settore (abrogata la regola del "2 su 3" per i contribuenti in contabilità ordinaria).

Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare l'adeguamento potrà essere eseguito già con riferimento all'anno 2005.

La maggiorazione del 3% commisurata ai ricavi e compensi non annotati si applica qualora la differenza tra ricavi e compensi annotati nelle scritture contabili e quelli risultanti dagli studi di settore sia superiore al 10% dei ricavi e compensi annotati.

• **ELENCO CLIENTI E FORNITORI (dal periodo d'imposta 2006)**

I contribuenti IVA hanno l'obbligo di presentare all'Amministrazione finanziaria, per via telematica, l'elenco dei clienti e fornitori con cui hanno intrattenuto rapporti commerciali.

Per l'anno d'imposta 2006 dovranno essere indicati i soggetti titolari di partita IVA.

La comunicazione deve avvenire entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento all'anno d'imposta precedente.

I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascuno soggetto sono:

- codice fiscale
- importo complessivo delle operazioni effettuate con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

Nell'elenco non devono essere riepilogate le operazioni per le quali sono state emesse solo ricevute fiscali e non fatture.

Sanzione amministrativa in caso di omissione, incompleta o infedele comunicazione: da 258 € ad un max di 2.065 €

• **COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (dal 01.01.2007 con obbligo di effettuare la prima trasmissione telematica entro il 31.07.2007)**

I soggetti (Iva esonerati dall'obbligo di fatturazione) che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate, comprese le imprese che operano nella grande distribuzione, dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate.

È stato inoltre introdotto un credito di imposta pari a 100 € a favore dei contribuenti che scelgono di adattare misuratori fiscali che consentono anche l'invio telematico. (il credito compete una sola volta indipendentemente dal numero di misuratori adattati e solo a seguito dell'avvenuta prestazione dell'intervento tecnico e del relativo pagamento)

La comunicazione telematica sostituisce l'obbligo di registrazione dei corrispettivi.

In caso di omissione si incorre in sanzione amministrativa da € 1.000 € 4.000.

• **VERSAMENTI DOVUTI DAI TITOLARI DI PARTITA IVA**

I soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti esclusivamente mediante modalità telematica, anche servendosi di intermediari.

I contribuenti dovranno quindi effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi in via telematica direttamente utilizzando il modello telematico F24 on line per il tramite di intermediari abilitati tenuti ad utilizzare il modello F24 cumulativo.

Non si potranno più pagare gli F24 in Banca.

Interessati alle nuove modalità sono:

- i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche;
- i versamenti e le compensazioni che interessano l'Inail, l'Enpals, gli enti e le casse previdenziali individuati con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con quelli del Tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, fra cui l'Inpgi.

I contribuenti potranno ricorrere a 2 distinte modalità di pagamento telematico:

STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI Rag. ROBERTO

Ragioniere Commercialista – Revisore Ufficiale dei Conti

- utilizzare direttamente il servizio "F24 online" che consente la compilazione guidata del modello F24 e il pagamento online dell'imposte senza doversi recare agli sportelli bancari.
Per farlo occorre essere titolari di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l'agenzia delle Entrate un'apposita convenzione e dotarsi del codice PIN.
- conferire mandato ad intermediario abilitato, che tramite Entratel può effettuare i versamenti online delle imposte dei propri clienti con addebito diretto sui loro conti correnti.
Per fare ciò l'intermediario deve sottoscrivere una apposita convenzione.
L'intermediario, dopo aver aderito elettronicamente alla convenzione stessa, ne sottoscrive una copia cartacea e la invia via fax o per posta, unitamente a una copia dell'attestazione di accettazione dell'adesione rilasciata per via telematica dall'agenzia delle Entrate, all'Ufficio che gli ha rilasciato l'autorizzazione all'accesso al servizio Entratel.

Sono considerati tempestivi i pagamenti trasmessi entro le ore 24 del giorno del versamento; il sistema bancario effettua gli addebiti in conto solo in caso di corrispondenza tra intestatario del conto e intestatario pagamento e capienza del conto per il totale delle somme per cui si richiede l'addebito.

- **CAMBIAMENTO ALIQUOTE IVA**

Dal 4.07.2006 al 11.08.2006 sono passati ad aliquota 20%:

- i prodotto a base di zucchero non contenenti cacao in confezioni non di pregio
- cioccolato e altre preparazioni contenenti cacao in confezioni non di pregio
- servizi telefonici pubblici
- francobolli da collezione

con la legge di conversione, dal 12.08.2006 è stata ripristinata l'aliquota del 10% per:

- i prodotto a base di zucchero non contenenti cacao in confezioni non di pregio
- cioccolato e altre preparazioni contenenti cacao in confezioni non di pregio
- i francobolli da collezione
- le prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico indipendentemente dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Distinti saluti.

Mazzoleni Rag. Roberto